

Regolamento della prova finale Dei Corsi di Laurea specialistica classi 19 – 64 – 84S

1

Modalità della prova finale

Come definito dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea attivati nella Facoltà, la prova finale, per il conseguimento del titolo di studio, consiste obbligatoriamente nella redazione e discussione di un elaborato scritto, determinato secondo le tipologie diseguite indicate:

a) discussione di una tesi;

per tesi si intende la redazione di un elaborato scritto che verta su:

- l'analisi della letteratura con conseguente organizzazione di materiale bibliografico ed empirico relativa ad un tema specifico definito insieme con un docente di riferimento;

- la presentazione di una ricerca svolta su questioni, materie, casi pratici o specifici, attinenti al programma di uno degli insegnamenti attivati nel corso di laurea;

- la presentazione di un'analisi di caso aziendale;

b) discussione di un'esperienza di tirocinio formativo;

l'elaborato scritto in questo caso, può consistere:

o nella relazione su di una esperienza di tirocinio e/o sui risultati conseguiti;

o nell'approfondimento di problematiche connesse all'area nella quale lo studente ha svolto il tirocinio;

o nella relazione su esperienze di corsi frequentati durante i programmi di permanenza all'estero riconosciuti dalla Facoltà (Programmi Socrates, Erasmus, etc.).

2

Crediti Formativi

Con la discussione dell'elaborato finale lo studente acquisisce i crediti indicati nei regolamenti dei singoli corsi di studio, necessari per il conseguimento del titolo di laurea e una votazione, espressa in centodecimi, che contribuisce alla determinazione del voto finale di laurea.

3

Caratteristiche dell'elaborato finale

L'elaborato deve essere svolto sotto la supervisione di un docente di riferimento, così come definito nel successivo art.4., deve essere redatto in lingua italiana o in altra lingua scelta tra quelle previste in insegnamenti attivati nella Facoltà, e non può comunque superare le 150 pagine.

L'elaborato finale scritto in lingua straniera deve essere comunque accompagnato da un riassunto del contenuto in lingua italiana di almeno 5 cartelle.

L'elaborato può essere accompagnato da un *abstract* di 1000 caratteri redatto in lingua inglese.

4

Il Relatore della Prova Finale di Laurea

Relatore dell'elaborato finale può essere ogni docente titolare di un corso attivato presso la Facoltà di Economia, previsto nel piano di studio del laureando.

Nel caso in cui la redazione dell'elaborato finale verta su di una esperienza di tirocinio, il laureando sarà assistito oltre che dal relatore anche da un tutore dell'azienda, società o Pubblica Amministrazione presso la quale si è svolto il tirocinio formativo.

Almeno 4 mesi prima della discussione della prova finale lo studente concorda con il relatore l'argomento su cui verterà la stessa prova finale.

Nello stesso termine, lo studente è tenuto a presentare presso la Presidenza della Facoltà

di Economia la *Richiesta di tesi* firmata dal relatore e redatta sull'apposito modulo disponibile anche sul sito web della Facoltà.

Sarà cura del relatore indirizzare lo studente verso la modalità di svolgimento dell'elaborato scritto più coerente con le sue possibilità e con i tempi di laurea previsti, assecondando le sue naturali propensioni.

5

Presentazione della domanda di laurea

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve presentare la necessaria documentazione così come previsto dalle norme di segreteria dell'Università di Lecce.

Lo studente che, dopo aver presentato domanda di ammissione all'esame di laurea entro i termini stabiliti dal Regolamento, non intenda più parteciparvi dovrà presentare una dichiarazione di rinuncia al Preside della Facoltà e per l'iscrizione ad un appello successivo, dovrà ripresentare la domanda di ammissione.

6

Commissione della Prova Finale di Laurea

La Commissione di valutazione delle prove finali, nominata dal Preside della Facoltà, è composta da un numero minimo di 7 docenti o ricercatori, tra i quali il relatore e il Presidente.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Preside della Facoltà, dal Presidente del Consiglio dei Corsi di Studio o dal Professore di prima fascia più anziano nel ruolo.

Possono fare parte delle commissioni, qualora se ne ravvisi la necessità, anche docenti esterni alla Facoltà, tutor aziendali e, nel caso di lavori in lingua straniera, anche i lettori: in questi casi la commissione è incrementata del numero degli esterni.

I decreti di nomina delle commissioni, in cui sono indicate anche le date fissate per la discussione dei lavori finali, saranno resi pubblici a mezzo affissione nelle apposite bacheche e pubblicazione nel sito internet della Facoltà almeno quindici giorni prima della seduta.

7

Valutazione della prova finale di laurea

Nella data fissata per la discussione ogni Commissione, dopo aver discusso con gli studenti gli elaborati in un esame pubblico, assegna un punteggio fino a 8 punti per l'elaborato finale e compila un verbale dell'esame.

I criteri utilizzati dalla Commissione nella valutazione della prova finale sono i seguenti:

- a) per gli elaborati discreti fino a 3 punti;
- b) per gli elaborati buoni fino a 5;
- c) per gli elaborati ottimi fino a 8.

Nel caso in cui il relatore ritenga che l'elaborato sia meritevole di un giudizio "ottimo" è tenuto a chiedere al Preside, almeno sette giorni prima della discussione, di segnalarlo alla Commissione.

E' possibile attribuire una votazione superiore agli 8 punti, solo su motivata richiesta del relatore e con il consenso unanime della Commissione e comunque nella misura massima di un punto aggiuntivo.

Il punteggio di cui sopra è incrementato fino a un massimo di complessivi 4 punti per tener conto del tempo di svolgimento degli studi e/o di eventuali esperienze di stage all'estero con i seguenti criteri:

- a) 4 punti per chi si laurea in due anni;

b) 3 punti per chi si laurea in tre anni o per chi ha effettuato una significativa esperienza di stage all'estero e si laurea successivamente al terzo anno di corso.

Il voto finale è determinato dalla media dei voti degli esami (escludendo dal calcolo le attività che non danno luogo ad una valutazione in trentesimi) ponderata per il numero dei crediti di ogni esame, espressa in centodecimi, alla quale si aggiunge il punteggio per la prova finale. Nel caso il laureando in cui si sia presentato alla prova finale con una media ponderata espressa in centodecimi non inferiore a 102/110 e abbia raggiunto un voto finale pari o superiore a 110/110, su proposta unanime della Commissione di esame, gli può essere attribuita la *LODE*, tenendo conto della discussione di laurea e del *curriculum* di studio.

8

Calendario delle sedute di laurea

Si rinvia all'art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo.

9

Norma transitoria

Il termine di 4 mesi di cui all'articolo 4, comma terzo, non si applica per la prima sessione di laurea prevista dopo la approvazione del presente regolamento.

ALLEGATI

I

Modalità di calcolo della media dei voti

La media dei voti degli esami è calcolata in base ai CFU attribuiti ad ogni esame. La media ponderata si calcola tramite la seguente procedura:

- a. si moltiplica ciascun voto conseguito *per i CFU attribuiti all'esame a cui il voto si riferisce*;
- b. si sommano tutti i valori così ottenuti;
- c. si divide tale somma per il totale dei CFU degli esami considerati nel calcolo della media ponderata;

I voti degli esami **soprannumerari** entrano nel computo della media;

Non rientrano nel computo della media le attività che non danno luogo ad una valutazione in trentesimi.

La media espressa in **centodecimi** si ottiene moltiplicando la media in trentesimi per il fattore $11/3$; il verbale di laurea riporterà il valore così ottenuto arrotondato al secondo decimale.